



CORTE FEDERALE DI APPELLO FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 04 – 20 OTTOBRE 2025

Riunione del 6.10.2025

Avv. Claudio Cutrera - Presidente

Avv. Giulia Mennuni – Componente

Avv. Luisella Savoldi - Componente

CFA 03.25.26 – Reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Fipav - C.U. N. 26 del 16 Settembre 2025 procedimento disciplinare n. 09.25.26 - proposto dal Sig. ..omissis..

Con reclamo presentato a mezzo pec in data 25.09.2025 il tecnico ..omissis..., nato a ***** il *****, assistito e difeso dall'Avv. Luigi Ventriglia, impugnava il provvedimento reso dal Tribunale Federale all'esito del procedimento disciplinare rubricato al N. 09.25.26, promosso nei confronti del tesserato e di cui al C.U. n. 26 del 16.09.2025, con il quale al reclamante era stata inflitta la sanzione della radiazione.

Il procedimento disciplinare trae origine da una segnalazione della Procura Generale dello Sport formulata a seguito del rinvenimento di articoli apparsi su quotidiani a diffusione nazionale, dai quali si evinceva che un preparatore atletico tesserato FIPAV era stato tratto in arresto in esecuzione di una misura cautelare disposta dall'Autorità Giudiziaria per reati ipotizzabili di violenza sessuale commessa ai danni di atlete minorenni.

La Procura Federale, acquisito l'articolo di stampa pubblicato in data ***** nonché copia dell'ordinanza emessa dal G.U.P. del Tribunale di *****, relativa all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari e alla successiva modifica della stessa, istruiva un procedimento disciplinare rubricato al Reg. n. 107/2024-25 del 14 Luglio 2025 del registro dei procedimenti. All'esito dell'attività istruttoria la Procura Federale, ritenuta provata la responsabilità dell'incolpato relativa alla violazione dei principi etici sui quali si fonda l'Ordinamento domestico e ravvisata l'appartenenza del soggetto tesserato alla comunità federale, lo deferiva innanzi agli Organi di Giustizia Federale per rispondere delle violazioni disciplinari contestate, come meglio specificato nel relativo atto di deferimento.

Il Tribunale procedeva all'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art. 32 R.G in relazione ai capi di



incolpazione contestati nei confronti del signor ..omissis.. *“Per aver, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex artt. 18 Statuto FIPAV, 18 R.A.T., 2 e 5 Codice Etico FIPAV, 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 1 e 74 Reg. Giur., nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di preparatore atletico, commesso atti di violenza di natura sessuale nei confronti di una atleta minorenni, a lui affidata in funzione della qualifica rivestita, fatti accertati in sede penale, reiterando comportamenti di attenzione morbosa nei confronti di altre sue allieve minorenni, determinando, anche, con la sua condotta grave disdoro alla Federazione e al movimento pallavolistico nazionale nel suo complesso. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, B e D dell’art 102 Reg. Giur.”*

All’esito del procedimento disciplinare, ritenuta la responsabilità dell’incolpato in ordine alla condotta e alle circostanze aggravanti contestate, il Tribunale Federale provvedeva a irrogare la sanzione della radiazione.

Con il proposto gravame il tesserato chiedeva, in via principale, l’annullamento e la riforma della decisione impugnata, con conseguente archiviazione del procedimento disciplinare per insussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi della responsabilità.

In via subordinata, domandava la sospensione del procedimento disciplinare sino alla definizione del parallelo giudizio penale e, in via ulteriormente gradata, l’applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Lamentava, infatti, il reclamante la violazione dei principi del giusto processo e del diritto di difesa, poiché la decisione impugnata era stata assunta unicamente sulla base dell’ordinanza cautelare restrittiva della libertà personale emessa dall’Autorità Giudiziaria ordinaria e non già in forza di una sentenza di condanna divenuta irrevocabile.

Ne evidenziava inoltre l’errata qualificazione dei fatti come “in ambito sportivo”, l’incertezza del quadro probatorio, la non automatica rilevanza disciplinare dei fatti penali a lui contestati dall’Autorità Giudiziaria, la mancata prova delle aggravanti contestate e, infine, l’eccessività della sanzione irrogata e il “*mancato rispetto del principio di proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto alla gravità concreta della condotta accertata*”.

La Corte Federale di Appello Fipav

- letto il reclamo;
- sentiti nel corso dell’udienza di discussione del 6 ottobre 2025, in videoconferenza:
- il Procuratore Federale, Avv. Giorgio Guarnaschelli, il quale contestava il proposto reclamo chiedendone il rigetto e insisteva per la conferma della sentenza di primo grado;
- il difensore del reclamante, il quale, dopo aver preliminarmente richiamato il contenuto del reclamo



presentato, insisteva in tutti i motivi di impugnazione ribadendo l'erroneità della decisione impugnata perché basata su provvedimenti penali non definitivi e, in subordine, chiedeva la riduzione della sanzione inflitta poiché eccessiva.

La Corte, preso atto di quanto sopra, si riservava di decidere.

*** **

Il reclamo è infondato e va respinto per i motivi che seguono.

Con il primo motivo il reclamante contesta la decisione del Tribunale sostenendo che essa sia fondata esclusivamente "su atti interlocutori dell'autorità giudiziaria (misure cautelari e ordinanze del GIP), che per loro natura non costituiscono prova definitiva dei fatti contestati".

A dire del reclamante, essendo il procedimento penale ancora in fase di indagini preliminari, si configurerebbe una chiara violazione del principio di presunzione di non colpevolezza, costituzionalmente garantito atteso il quadro probatorio delineato dalla Procura incerto, non circostanziato e, soprattutto, non cristallizzato in una sentenza passata in giudicato.

Con il secondo motivo il reclamante sostiene che non vi è prova che i fatti contestati siano avvenuti nell'esercizio delle funzioni sportive o in contesto sportivo, per cui mancherebbe, a suo dire, il "presupposto necessario per la sussistenza della giurisdizione e della responsabilità in sede federale".

Con il terzo motivo sostiene che, "anche a voler ritenere sussistenti i presupposti per l'irrogazione di una sanzione, la radiazione appare misura eccessiva e sproporzionata, soprattutto in assenza di un giudizio penale definitivo".

Con il quarto motivo il reclamante lamenta la violazione dell'art.102 Reg. Giurisd. per il fatto che il Tribunale Federale avrebbe, a suo dire, "applicato le aggravanti di cui all'art. 102, lett. A, B e D, senza un'adeguata motivazione specifica, limitandosi a recepire le conclusioni del deferimento della Procura, senza un'autonoma valutazione dei presupposti di fatto per ciascuna aggravante".

Con il quinto motivo il reclamante invoca il principio della "presunzione di innocenza e autonomia tra giustizia penale e sportiva", precisando che, "sebbene la giurisdizione sportiva non richieda il passaggio in giudicato della sentenza penale per l'attivazione del procedimento disciplinare, il principio di presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost., art. 6 CEDU) deve comunque ispirare l'azione disciplinare, specie in casi che coinvolgono l'onorabilità e la reputazione personale e professionale del tesserato"

Con il sesto motivo sostiene l'erroneità della decisione impugnata stante la "non automatica rilevanza disciplinare di fatti penali".

Con il settimo motivo invoca l'errata applicazione del "principio di proporzionalità della sanzione



disciplinare”.

Con l’ottavo motivo sostiene l’erroneità della decisione del Tribunale federale per “violazione del principio di motivazione specifica”.

Con il nono motivo contesta la decisione impugnata perché, a suo dire, fondata su un quadro probatorio incerto.

Tutti i motivi di impugnazione, attesa la loro stretta connessione logica e giuridica, possono essere trattati congiuntamente ai fini di una più ordinata esposizione delle ragioni della decisione ed al riguardo si espongono le complessive considerazioni che seguono.

Se è pur vero che gli atti interlocutori dell’autorità giudiziaria (misure cautelari e ordinanze del GIP), per loro natura, non costituiscono prova definitiva dei fatti contestati in relazione al procedimento penale pendente (il reclamante nulla documenta in ordine allo stato del procedimento) è anche vero che tale considerazione non incide sulla valutazione disciplinare oggetto del presente procedimento. Dinanzi a questo Giudice, infatti, i fatti contestati all’incolpato sono pacifici e, rispetto agli stessi, il reclamante non ha negato di averli commessi, come peraltro avvenuto anche dinanzi alla Giustizia Ordinaria (cfr. Provv. del GIP del Tribunale di ***** del *****).

Conseguentemente il richiamo ai principi di “presunzione di non colpevolezza“, di “presunzione di innocenza e autonomia tra giustizia penale e sportiva” e di “non automatica rilevanza disciplinare di fatti penali” non coglie nel segno perché oggetto del presente giudizio disciplinare è proprio la valutazione dei comportamenti già accertati dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria **ma soprattutto già ammessi e non contestati dallo stesso reclamante.**

Ciò detto si rileva che il processo sportivo, come correttamente evidenziato dal Tribunale Federale, non dispone dei medesimi poteri né dei tempi della giustizia penale e, di conseguenza, non può basarsi sull’accertamento definitivo di eventuali responsabilità penali da parte dell’autorità ordinaria.

Per tale ragione il processo sportivo richiede uno standard probatorio differente rispetto a quello penale.

L’accertamento di responsabilità disciplinare non necessita della certezza assoluta della commissione dell’illecito né del superamento del ragionevole dubbio, ma di un grado di prova superiore alla semplice probabilità, sufficiente a formare un “confortevole convincimento” dell’organo giudicante. Alla luce della nota decisione delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport n. 93/2017, *“all’interno dei procedimenti di giustizia sportiva il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio. A maggior*



ragione, l'organo giudicante non può spingersi fino all'assoluta certezza della commissione dell'illecito, ma non può nemmeno sostenere una posizione dibattimentale assodata in base ad un elemento probatorio valutato in misura superiore al ragionevole dubbio, criterio utilizzato in ambito di diritto penale come limite di convincimento del giudice. La ragione che giustifica l'adozione di un siffatto standard probatorio si può, a buon diritto, far discendere dal fatto che, se l'accertamento della responsabilità degli illeciti di natura disciplinare trovasse il suo fondamento nella certezza assoluta della prova raggiunta che, nella maggior parte dei casi, rappresenta una mera astrazione, si incorrerebbe nel rischio concreto di rallentare il procedimento disciplinare e ostacolare la piena tutela dei soggetti dell'ordinamento sportivo nei confronti degli illeciti disciplinari, oltre a vanificare il principio di ragionevole durata del processo sportivo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento delle attività federali, come disciplinato dall'art. 2, comma 3, CGS CONI. A conforto di tale orientamento, appare necessario fare ricorso al principio di valutazione probatoria espressamente previsto dall'art. 40, comma 1, delle Norme Sportive Antidoping e considerato ormai acquisito come principio generale immanente all'ordinamento sportivo. In sostanza, nell'accertare una violazione disciplinare, l'organo giudicante deve formarsi un "confortevole convincimento". Per giungere a questo risultato il grado di prova richiesto si deve individuare in un criterio che superi la semplice valutazione delle probabilità, ma che sia comunque inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (tra le molte, si considerino Collegio di Garanzia, S.S.U.U., decisioni nn. 6/2016 e 34/2016)".

Questo principio, confermato dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport con altre decisioni, consente di evitare ritardi procedurali che comprometterebbero la tutela dei soggetti dell'ordinamento sportivo e il regolare svolgimento delle attività federali

Nel caso concreto, anche in assenza di una decisione definitiva del Giudice Ordinario, il materiale probatorio a carico del reclamante, quand'anche non raggiungesse lo standard richiesto in sede penale, cosa peraltro improbabile attesa la confessione resa in sede di interrogatorio di garanzia, risulta sicuramente sufficiente a determinare un ragionevole affidamento sulla commissione delle violazioni contestate, essendo supportato da circostanze gravi, precise e concordanti ammesse dallo stesso reclamante.

Inoltre l'ordinanza cautelare applicativa della misura risulta particolarmente circostanziata e dettagliata, così come appaiono particolarmente gravi i fatti contestati, atteso che trattasi di violenza sessuale commessa ai danni di infraquattordicenne, per la quale il dissenso è sempre presunto.

Dalla lettura dell'ordinanza modificativa della ordinanza genetica della misura restrittiva, resa



all'esito dell'interrogatorio di garanzia, emerge con chiarezza che l'indagato **ha pienamente riconosciuto i fatti a lui contestati dichiarando “di essere profondamente rammaricato e di averne solo successivamente colto il disvalore”.**

Alla luce delle suddette dichiarazioni lo stesso GIP ha ravvisato che le esigenze cautelari già contenute nel provvedimento genetico potessero essere affrontate sostituendo la misura degli arresti domiciliari con l'allontanamento dai luoghi ove i reati erano stati commessi in uno con un divieto di allontanarsi dal territorio del Comune di ***** e col divieto di avvicinamento “*all'abitazione, all'istituto scolastico, alla palestra e agli altri luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese*”. Ration per cui risulta ancor più necessaria l'esigenza di allontanare il soggetto da possibili contatti non solo con le persone offese ma con soggetti minorenni tesserati.

Corretto è altresì il diniego disposto dal Tribunale Federale di sospensione temporaneo e/o cautelare del procedimento disciplinare in attesa della definizione del procedimento penale.

La tutela degli atleti minori affidati agli allenatori e/o preparatori atletici non può, infatti, essere subordinata all'attesa della pronuncia definitiva del giudice penale, poiché ciò comporterebbe rischi inaccettabili per le persone coinvolte, per il contesto socio-familiare e per la reputazione della Federazione.

Le Federazioni sportive nazionali sono soggette al D.L. 220/2003, convertito nella L. 280/2003, che sancisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale sicché non sussiste alcuna pregiudiziale penale che possa incidere sul procedimento disciplinare sportivo.

Il diritto sportivo può, infatti, procedere autonomamente rispetto al procedimento penale, anche quando quest'ultimo è ancora in corso, senza violare il principio di presunzione di non colpevolezza. La L. 280/2003 attribuisce all'ordinamento sportivo la competenza esclusiva a disciplinare le norme regolamentari e statutarie, le condotte disciplinarmente rilevanti e l'irrogazione delle relative sanzioni.

Gli associati, aderendo a tale sistema, accettano l'autorità degli organi di controllo e la giurisdizione federale in ambito disciplinare.

Compito della giustizia sportiva è quello di accertare se i comportamenti contestati costituiscano violazioni delle norme sportive, indipendentemente dalla loro eventuale rilevanza penale, e possano quindi essere sanzionati.

La documentazione presente agli atti del presente procedimento e il riconoscimento, fatto dal reclamante, di aver commesso i fatti contestati, risultano sufficienti a dimostrare la fondatezza delle contestazioni disciplinari mosse nei suoi confronti, la cui condotta ha già arrecato disagio a più atleti



e grave pregiudizio alla stessa FIPAV.

Il dovere di lealtà e correttezza degli associati e dei tesserati è ribadito dallo Statuto federale (art. 16, comma 3), dal R.A.T. (art. 19, comma 2), dal Codice Etico Federale (art. 5), dal Codice di Comportamento CONI (art. 2) e dal Regolamento Giurisdizionale (artt. 1 e 74), tutti richiamanti principi di lealtà, correttezza, rettitudine e tutela della dignità e del prestigio della Federazione.

Alla luce di quanto esposto, le condotte contestate giustificano pienamente la sanzione disciplinare inflitta al sig. ..omissis.., ritenuta congrua e proporzionata ai fatti contestati, anche considerando la circostanza aggravante dell'abuso di poteri e della violazione dei doveri derivanti dalle proprie funzioni, atteso che i fatti sono stati commessi nei confronti di minori con cui il reclamante è venuto in contatto per essere a lui affidati per lo svolgimento di attività federale.

Sul punto si rileva come sempre nell'ordinanza di applicazione delle misure cautelari siano riportate le affermazioni delle atlete ed in particolare di quella che ha subito rapporti fisici, dalle quali risulta che l'adescamento è avvenuto approfittando delle funzioni di allenatore.

Più precisamente si evince come l'incolpato approfittava del suo ruolo per instaurare con la vittima un rapporto sempre più stretto, costringendola a baciare e abbracciarlo quando l'accompagnava a casa o agli allenamenti e facendosi confidare le fragilità, a partire da quelle in ambito sportivo, per poi spingerla a confidenze sempre più personali.

I contatti con la minore, oltre che in auto ed in altri luoghi, avvenivano anche a mezzo messaggi sul numero privato della minore, usato per le comunicazioni sportive.

E' evidente e non ha necessità di prova diversa che l'adescamento, che, tra l'altro, non si è limitato ad una sola minore ma esteso anche ad altre atlete che l'incolpato allenava, sia avvenuto con l'abuso della funzione di allenatore che il reclamante ricopriva.

Per tale ragione, risulta priva di fondamento l'eccezione di errata qualificazione dei fatti come avvenuti in ambito sportivo: la circostanza che le contestate condotte non si siano materialmente verificate in un impianto sportivo o durante l'attività sportiva non rileva perché è piuttosto evidente che l'opportunità di avvicinare i soggetti coinvolti è derivata direttamente dal ruolo ricoperto in ambito sportivo federale.

Pertanto, le condotte contestate sono strettamente connesse all'ambito sportivo e giustificano anche l'applicazione delle aggravanti applicate.

Le condotte contestate al tesserato giustificano, dunque, a parere di questa Corte, la sanzione disciplinare massima allo stesso inflitta, che appare congrua e commisurata ai fatti contestati.

Le gravi condotte contestate, così come riportate dagli articoli di giornale e nell'ordinanza cautelare,



arrecano un evidente pregiudizio e disdoro all'immagine, al decoro e alla credibilità della Federazione.

Tali comportamenti, per la loro gravità e diffusione mediatica, compromettono non solo la reputazione della Federazione, ma anche la fiducia che il pubblico e gli affiliati ripongono nelle istituzioni sportive.

Ne deriva che la sanzione disciplinare inflitta risulta pienamente giustificata e proporzionata, in quanto mira a tutelare anche l'integrità e il buon nome della Federazione, elementi essenziali per il corretto svolgimento delle attività sportive e per il rispetto dei principi etici e deontologici cui gli operatori sportivi sono tenuti.

Da ultimo va detto che non merita accoglimento neanche la censura riguardante l'asserita violazione del principio di proporzionalità.

Il principio di proporzionalità della sanzione disciplinare impone che la misura irrogata sia adeguata alla gravità del comportamento, valutato in relazione alla lesione dei doveri di lealtà, correttezza e decoro che incombono sul tesserato.

Tuttavia, nei casi di condotte di estrema gravità morale e sociale, come nel caso in specie, la sanzione espulsiva rappresenta l'unica risposta coerente con la finalità dell'ordinamento sportivo di tutelare la dignità della persona e il prestigio dell'ente.

La proporzionalità non può essere intesa come attenuazione automatica della sanzione, ma come adeguamento della risposta disciplinare alla gravità del disvalore etico e sociale del fatto, rispettato nel caso in esame.

P.Q.M.

la Corte Federale di Appello rigetta il reclamo proposto e per l'effetto conferma la sanzione della radiazione comminata al tesserato ..omissis...

Dispone la pubblicazione della sentenza previo oscuramento dei dati personali delle parti.

Si comunichi.

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 20/10/2025